



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI
DEL TRATTO STRADALE DENOMINATO
"BRETTELLA OVEST" PER L'ANNO 2019
(ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016)

Num. gara 7411640

CIG 78807042AC

IL R.U.P.
(Agr. Marco Magnano)

Art. 1- oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i servizi occorrenti per la conservazione, la manutenzione e il rinnovo delle piantagioni e degli spazi verdi compresi nella sede stradale e sue pertinenze denominata "Bretella Ovest", per la parte di competenza del Comune di Verona e comprendente il tratto stradale prospiciente la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova sino al casello autostradale di Verona Nord (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli spazi verdi ricompresi negli svincoli, nelle aree di svincolo, nelle rampe di accesso, nell'aiuola spartitraffico, nelle banchine laterali) per un periodo dal **15 maggio 2019 sino al 31 dicembre 2019**.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale.

L'affidamento del servizio si intende subordinato al rinnovo del contratto di servizio tra Amia Verona Spa ed il Comune di Verona per la gestione del verde pubblico alle medesime condizioni tecnico-economiche attualmente vigenti. Qualora tale rinnovo non abbia luogo o le predette condizioni siano modificate, il servizio deve intendersi revocato o modificato nel suo importo e l'aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

L'importo a base di gara per l'intero periodo contrattuale ammonta **ad € 31.360,00+IVA oltre ad € 640,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**, così approssimativamente suddivisi:

➤ Sfalcio vegetazione	€ 25.000,00
➤ Diserbi e trattamenti fitosanitari	€ 4.020,00
➤ Manutenzione e impianto specie arboree ed arbustive	€ 1.000,00
➤ Pulizia aree	€ 1.340,00

TOTALE € 31.360,00

Sul totale indicato dovrà essere formulata l'offerta della ditta concorrente, mediante ribasso percentuale.

Il prezzo offerto deve tenere conto di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi richiesti.

Art. 2 – descrizione sommaria dei servizi

I servizi che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Aziendale all'atto esecutivo:

- 1) Sfalcio vegetazione delle banchine laterali;**
- 2) Sfalcio vegetazione delle scarpate sia in rilevato che in trincea;**
- 3) Sfalcio vegetazione delle aree di svincolo e raccordi con viabilità ordinaria;**
- 4) Sfalcio vegetazione e potatura siepe aiuola centrale spartitraffico;**
- 5) Diserbo della pavimentazione bituminosa lungo la banchina centrale spartitraffico;**
- 6) Diserbo della pavimentazione bituminosa lungo le banchine laterali, le canalette e gli scivoli di scarico acque, sotto i guardrails;**
- 7) Operazioni di manutenzione delle piantagioni arboree ed arbustive già esistenti a dimora sulle scarpate, nell'aiuola spartitraffico, nelle aree di svincolo;**

- 8) Trattamenti fitosanitari e di concimazione delle siepi laterali poste a dimora lungo le banchine laterali, lungo i rami di svincolo, lungo i rami di svincolo e l'aiuola centrale spartitraffico;
 - 9) Piantagione di specie arboree ed arbustive;
 - 10) Raccolta dei rifiuti nelle scarpate, nelle aree di svincolo, nelle rampe di accesso, nell'aiuola centrale spartitraffico;
 - 11) Pulizia e manutenzione vegetazione pareti fonoassorbenti;
 - 12) Irrigazione giovani piante.
- Gli interventi di sfalcio non potranno essere inferiori a n. 2/anno; un ulteriore intervento potrà essere richiesto con quantificazione economica separata;
 - Gli interventi di diserbo e fitosanitari non potranno essere inferiori a n. 2/anno;
 - Gli interventi di raccolta dei rifiuti non potranno essere inferiore a n. 2/anno;
 - Gli interventi di manutenzione pareti fonoassorbenti non potranno essere inferiori a n. 2/anno.

La cadenza dei vari interventi sarà impartita dalla Direzione Servizi tramite Ordini di Servizio.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla parte seconda: **NORME TECNICHE** del presente capitolato.

Art. 3 - norme e prescrizioni integrative

L'impresa è soggetta all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti i servizi pubblici per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato.

E' tenuta altresì all'osservanza delle istruzioni operative relative agli sfalci e per il rifornimento carburanti delle attrezzature.

Ricade inoltre esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'impresa deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

L'aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

Art. 4 - carattere del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

Gli interventi dovranno essere eseguiti **entro 7 giorni lavorativi dall'ordinativo**.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant'altro previsto nel presente capitolato, Amia Verona Spa potrà sostituirsi all'aggiudicataria per

l'esecuzione d'ufficio, di tutti o parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione Servizi tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare Amia Verona Spa da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.

Art. 5 - Servizi non previsti

Per l'esecuzione di servizi non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto contenuto nell'offerta dell'aggiudicataria, concordando i prezzi medesimi sulla base dei prezzi di mercato correnti.

Gli interventi in genere, saranno liquidati in base alle previsioni del capitolato e le indicazioni dell'offerta.

L'aggiudicataria è tenuta ad eseguire i servizi a perfetta regola d'arte secondo i dettami della buona tecnica agronomica e forestale e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato: tutti gli interventi che, a giudizio degli uffici incaricati da Amia Verona Spa non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'aggiudicataria.

Art. 6 - Conoscenza delle condizioni d'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, non soltanto la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera quali:

- la natura del suolo e sottosuolo;
- l'esistenza di opere nel sottosuolo come condotte, tubazioni, fondazioni, ecc.;
- la possibilità di utilizzare o reimpiegare materiali locali;
- la distanza da cave di adatto materiale;
- la presenza o meno di acqua;
- l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sul giudizio circa la convenienza di assumere il servizio in rapporto all'offerta formulata.

A tal proposito, in osservanza all'art. 26 del Testo Unico D.Lgs. 81/08 si forniscono le prime e non esaustive informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare gli addetti. L'obbligo di informazione non si estende ai rischi specifici propri delle attività svolte dalla ditta appaltatrice.

I rischi ambientali principali sono:

- veicoli in transito
- possibile presenza di altre imprese che operano in prossimità delle aree
- aree non delimitate
- presenza nelle zone di sopraservizi e sottoservizi di varia natura (es. cavi di energia elettrica)
- presenza di persone non addette ai lavori
- presenza di animali ed insetti nelle zone di lavoro
- buche e pozzetti non segnalati
- scarichi di materiali di diversa natura non evidenti e/o segnalati

Per una migliore comprensione del fenomeno infortunistico e per meglio coordinare le imprese, l'appaltatore è tenuto alla presa visione della valutazione dei rischi del settore giardini dell'AMIA.

Ogni qualsiasi variazione rispetto a quanto esplicitato, verrà tempestivamente comunicata tramite sopralluoghi congiunti con la ditta aggiudicataria.

Art. 7 – personale

I servizi dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della stipulazione del contratto.

Amia Verona Spa avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai servizi che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini della Direzione stessa.

Per l'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all'accettazione del presente capitolato l'Impresa dovrà disporre, al momento dell'offerta, di tutto il personale necessario; in particolare, la disponibilità dello stesso non dovrà essere inferiore, a:

1 capo squadra;

2 operai qualificati;

1 operai comuni;

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- ⇒ tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale di Amia Verona Spa investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- ⇒ essere fornito, a spese dell'aggiudicatario, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto riportante Nome Cognome e numero di matricola Aziendale, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- ⇒ essere dotato, a spese dell'aggiudicatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell'uso di motoseghe e decespugliatori ed altri arnesi da taglio, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
- ⇒ avere a disposizione a cura e spese dell'aggiudicatario idonei locali ad uso spogliatoio e servizi igienici;
- ⇒ essere sottoposto alla sorveglianza di un responsabile di provata e documentata esperienza di servizio. Il responsabile di commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico e reperibile quotidianamente dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 19.00, ovvero coincidente con l'orario di lavoro;
- ⇒ essere capace e fisicamente idoneo ad eccezione di coloro che sono stati assunti ai sensi delle normative sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;
- ⇒ essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;

L'Impresa dovrà altresì fare pervenire ad Amia Verona Spa e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio adibito ad espletare le opere descritte nel presente appalto con le relative qualifiche ed aggiornare lo stesso in caso di variazioni: l'aggiudicatario potrà infatti, nell'interesse dei servizi, variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere ad Amia Verona Spa l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Nell'esecuzione dei Servizi, che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i Servizi anzidetti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservazione delle norme suddette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicataria sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'aggiudicataria anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

Si intendono a carico dell'aggiudicataria e compresi nel canone, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'aggiudicataria di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio

Art. 8 – condotta nei servizi

Tutte le operazioni occorrenti per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate da Amia Verona Spa.

Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi non sia stata eseguita secondo quanto previsto dal presente documento, dalle prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, Amia Verona Spa fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà attuare al fine di eliminare - a spese di quest'ultima- ogni irregolarità, riservandosi la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni circostanza, l'Impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini di Amia Verona Spa.

Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Impresa nell'esecuzione dei servizi, senza la autorizzazione scritta di Amia Verona Spa.

La vigilanza ed il controllo sui servizi gestiti dall'aggiudicataria saranno effettuati dalla Direzione Servizi.

In caso d'inadempienza degli impegni contrattuali assunti dall'Impresa, Amia Verona Spa, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate dall'Impresa entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità dei servizi da eseguire.

Il Committente avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell'Impresa i servizi necessari per il regolare andamento del servizio qualora, la stessa, diffidata, non ottemperi nel termine assegnatole, alle disposizioni impartite.

Art. 9 – orario di lavoro

Tutti gli orari per l'esecuzione dei servizi compresi nel presente capitolato saranno concordati tra l'Impresa e Amia Verona Spa.

Amia Verona Spa si riserva altresì la facoltà di variare tali orari secondo la stagione e le esigenze della città, nell'ambito del normale orario diurno previsto dalle ore 6.00 alle ore 19.00.

Di norma i servizi non saranno eseguiti al di fuori della fascia oraria prevista, salvo che:

1. Siano espressamente richieste da Amia Verona Spa per motivi di necessità e urgenza;
2. L'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata da Amia Verona Spa per poter ultimare i servizi nel termine stabilito.

Art. 10 – Disposizione in materia di sicurezza

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile della committente il "POS" redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, e copia dell'estratto del DVR.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile della committente un rapporto di incidente/infortunio entro 24 ore consecutivi dal suo verificarsi.

Art. 11) Misure di sicurezza sui posti di lavoro

L'aggiudicataria, senza diritto ad alcun compenso, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di ostacoli di qualsiasi genere e comunque attenersi scrupolosamente alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione Servizi dovesse impartire ad integrazione della succitata normativa. L'aggiudicataria ha l'obbligo di porre in essere gli apprestamenti necessari per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazioni del traffico come:

- eventuali luci a cascata di restringimento di carreggiata;
- eventuali semafori provvisori;
- segnaletica orizzontale e verticale;

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti contenuti nel regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

- indumenti del personale operativo (art. 37)
- veicoli operativi – segnalazioni (art. 38)
- sicurezza pedoni (art. 40)
- sensi unici e deviazioni (artt. 42 e 43)

Allo scopo di ottemperare alle disposizioni impartite dal T.U. 81/08, si forniscono le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente. I rischi sono:

Veicoli in transito

Possibile presenza di altre imprese che operano in prossimità' del ciglio strada

Presenza nelle zone dei lavori di sopraservizi e sottoservizi di varia natura (es. cavi di energia elettrica, reti gas metano, ecc.)

Buche e pozzetti non segnalati

Amia Verona Spa coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordina gli interventi rilevati.

L'obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività svolte dall'aggiudicataria.
Ogni qualsiasi variazione rispetto a quanto esplicitato, verrà tempestivamente comunicata

Art. 12– Rappresentanza tecnica dell'impresa

L'Impresa dovrà nominare un responsabile dei vari cantieri, indicando anche il responsabile per la sicurezza che dovrà essere indicato sul piano di sicurezza della Ditta, da presentare assieme alla documentazione.

Il tecnico professionista che dovrà garantire la disponibilità e al quale saranno comunicati gli ordini scritti valevoli a tutti gli effetti, dovrà:

- ⇒ fornire all'Impresa indicazioni tecnico – qualitative per la condotta dei servizi di manutenzione previsti nel capitolato;
- ⇒ Predisporre il rapportino mensile il cui contenuto sotto indicato verrà concordato con la direzione Servizi;
- ⇒ Predisporre a fine mese una scheda riassuntiva degli interventi eseguiti, secondo il modello concordato con la direzione Servizi;

L'aggiudicataria s'impegna a presentare per mezzo dell'incaricato responsabile del servizio, ad Amia Verona Spa, un rapporto settimanale relativo alla presenza del personale, dei mezzi, del loro impiego e destinazione; dovrà, inoltre, predisporre e mettere a disposizione di Amia Verona Spa un programma di esercizio settimanale che consenta la chiara identificazione delle zone di attività di ciascun mezzo e/o servizio proposto nel presente capitolato.

Art. 13- Mezzi e materiali in servizio

Per l'esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente capitolato, l'Impresa dovrà avere disponibilità, all'atto dell'offerta e per tutta la durata del servizio (in caso di aggiudicazione), di tutto il materiale necessario di proprietà o a noleggio a freddo.

I mezzi (le cui targhe saranno comunicate alla Direzione Lavori prima dell'inizio dell'appalto tramite copia del documento di proprietà o copia contratto a freddo), le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei servizi dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE ed ai requisiti di sicurezza vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e con i metodi consentiti dalla normativa vigente.

L'aggiudicataria è tenuta a revisionare i mezzi secondo le disposizioni legislative vigenti e a munirsi delle eventuali autorizzazioni per il trasporto del materiale di risulta dichiarato infetto ai sensi delle norme di salvaguardia fitosanitaria.

I mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta d'appartenenza ed il Logo AMIA.

Le attrezzature e i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e coloritura per tutta la durata dell'appalto, sostituendo quelli deteriorati a qualsiasi titolo.

Nel caso di un mezzo guasto, l'aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione immediata dello stesso; solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario, di mezzi meno idonei al fine di garantire la continuità del servizio.

Tale periodo, sarà determinato da Amia Verona Spa in base alle indicazioni del personale incaricato alla sorveglianza e controllo.

Art. 14 - Locali autorimesse e servizi

L'aggiudicataria, se necessario, dovrà provvedere a reperire, a sua cura e spese, i locali idonei per il ricovero di tutto il materiale e l'attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio, da indicare all'atto della stipula del contratto.

Art. 15 - Utilizzazione del materiale di scarto

Il materiale di scarto, su autorizzazione degli uffici competenti, se non infetto, dopo adeguata cippatura e/o triturazione potrà essere impiegato per interventi di pacciamatura.

Lo smaltimento del materiale di risulta sarà a carico ed a spese dell'aggiudicataria e dovrà essere conforme alla normativa vigente ed in particolare delle norme del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Il materiale di scarto potrà essere conferito in impianti di recupero e in mancanza presso impianti di smaltimento autorizzati, nel rispetto delle tariffe e del regolamento vigente, senza che ciò costituisca alcun obbligo per Amia Verona Spa in caso di chiusura o indisponibilità della stessa.

Art. 16 - Verifica definitiva

Alla fine della durata dell'appalto, entro 60 giorni dalla scadenza, si procederà alla verifica definitiva degli interventi con apposito verbale.

Alla fine di ogni trimestre il personale degli uffici incaricati procederà ad una prima constatazione dell'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi prescritti, formalizzandone l'esito a mezzo di apposito verbale.

In tale sede sarà stabilito il termine entro il quale l'Impresa dovrà provvedere all'eventuale completamento dei servizi o alla modifica di quelli non correttamente eseguiti, secondo le indicazioni insindacabili del personale incaricato.

Art. 17 - Danni di forza maggiore

Non verrà accordato all'aggiudicataria alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei servizi.

La denuncia del danno di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che:

1) Non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno che non si tratti di calamità naturali eccezionali formalmente dichiarate tali dalle competenti autorità.

L'Impresa dovrà provvedere a riparare i danni non dovuti a causa di forza maggiore o da eventi eccezionali ed imprevedibili a sua cura e spese.

2) Ove una parte degli impianti eseguiti e regolarmente contabilizzati vada perduta per riconosciuta causa di forza maggiore, l'accredito del danno in favore dell'Impresa non potrà superare il 70% in caso di fioriture, piccoli arbusti e l'85% in caso di alberature e grandi arbusti, dell'importo relativo alle quantità perdute e già contabilizzate, ritenendosi in tale modo convenzionalmente valutati nella misura del 30% nel primo caso e del 15% nel secondo, gli oneri di manutenzione e cure colturali non sostenute dall'Impresa, a causa della perdita dell'impianto;

3) In ogni caso non sarà compreso nell'importo del danno il valore del materiale (piante o altro) eventualmente recuperabile e reintegrabile.

Art. 18 - Responsabilità dell'impresa

L'aggiudicataria, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita dei servizi presi in appalto.

La circostanza che i servizi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti degli uffici incaricati, non costituirà ragione per esimere l'aggiudicataria dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qual volta le fosse ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, responsabile di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione.

L'aggiudicataria è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei servizi ed è obbligata ad indennizzare Amia Verona Spa e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le

piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei servizi salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.

L'Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i servizi;
- c) La custodia del cantiere;
- d) Le spese per le operazioni di collaudo ad eccezione dell'onorario per i collaudatori, che rimane a carico del Committente;
- e) La segnalazione, sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, nei tratti stradali interessati dai servizi di manutenzione o deviazione provvisoria;
- f) La fornitura di attrezzi, strumenti e relativa mano d'opera per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione dei servizi di consegna, verifica, contabilità e collaudo servizi;
- g) L'obbligo di rimuovere, a servizi ultimati, tutte le strutture costruite provvisoriamente per l'espletamento dei servizi, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti, ecc.

Art. 19 – anticipazioni

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 20 – fatturazioni e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Le fatture dovranno pervenire con date 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre e dovranno essere accompagnate dai programmi lavoro settimanali debitamente controfirmati da Amia Verona Spa per conferma di avvenuta esecuzione

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a. Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro dal quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIAMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Art. 21 - tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 22 – cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 23 – subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

Art. 24 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

Art. 25 - coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 26 – poteri di verifica e controllo

Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Nel caso di riscontrate anomalie o mancanze, l'ufficio preposto al controllo può impartire prescrizioni per il corretto svolgimento del servizio medesimo.

AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'impresa appaltatrice, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

Art. 27 - penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà di Amia Verona Spa disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 in ragione della gravità dell'addebito contestato.
- La penale per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio ammonta allo 0,01% dell'importo contrattuale
- Per mancato allontanamento dalle pertinenze e proprietà stradali dei materiali di risulta sarà applicata una penale giornaliera di € 50,00.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 28 – risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 29 – recesso

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 30 - riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Art. 31 – spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

Art. 32 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 33 – trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

Art. 34 - foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 35 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

Art. 36) - SFALCIO DELLA VEGETAZIONE

Lo sfalcio delle aree a verde di pertinenza stradale è finalizzato a scopi di ordine estetico, di sicurezza e di protezione delle scarpate da fenomeni di erosione superficiale, e ruscellamenti, al fine di limitare la propagazione del fuoco, per il controllo delle specie infestanti, ecc.

Questa operazione dovrà contribuire all'infittimento del cotico polifita stabile e quindi a potenziare la funzione di preservazione del suolo mediante l'accestimento delle erbe e lo sviluppo equilibrato delle specie che compongono il consorzio erbaceo stesso.

I servizi dovranno essere eseguiti con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, nei tempi tecnici più opportuni, avendo cura che il taglio dell'erba venga eseguito a raso del terreno, ossia a pochi centimetri sopra il colletto delle piante erbacee.

L'Impresa è libera di effettuare lo sfalcio manuale oppure con mezzi meccanici tradizionali, falciatrici a pettine, a tamburo, a disco ecc., o con macchine trituratrici, mezzi cioè che possono tagliare l'erba oppure tritarla.

Sia che l'operazione venga fatta a mano, oppure con mezzi meccanici delle due categorie di cui al comma precedente, sarà posta la massima cura affinché il materiale di risulta venga accuratamente raccolto e trasportato a rifiuto fuori dalle pertinenze stradali, evitando la dispersione dello stesso sul piano viabile.

L'Impresa ha la facoltà di lasciare sul posto il materiale di risulta a condizione però che lo sfalcio sia ridotto in spezzoni della lunghezza massima di cm. 5 e ad operazione ultimata l'erba risulti uniformemente distribuita esclusivamente su tutte le superfici sfalciate e non interessi minimamente la pavimentazione stradale, le cunette, gli scivoli, i pozzetti e il fondo dei fossi di guardia.

Il materiale di risulta dovrà essere in ogni caso allontanato dall'interno delle aiuole, da ogni altra area dove viene eseguita la tosatura di tappeto erboso per motivi estetici, dalla vicinanza degli scivoli, dalle canalette e dai pozzetti per la raccolta delle acque piovane, onde evitare intasamenti negli scivoli, dalle canalette e dalle tubazioni di raccolta delle acque stesse e portato a rifiuto.

Nelle aree in cui lo sfalcio per qualsiasi motivo venga effettuato a mano, il materiale dovrà essere allontanato a cura e spese dell'Impresa nei termini stabiliti nel presente articolo, così pure per i residui di sfalcio che si depositano sulle corsie di emergenza e di svincolo delle autostazioni e raccordi esterni. E' da evitare comunque, in qualsiasi caso, che i detriti possano occupare pozzetti, scivoli, canalette e fossi di guardia, diminuendone la efficienza.

Qualora venga espressamente ordinato lo sfalcio delle erbe con raccolta e trasporto del materiale derivato, l'Impresa dovrà impiegare moderne attrezzature in grado di tritare e contemporaneamente aspirare la biomassa e depositarla su apposito contenitore per il successivo trasporto a rifiuto fuori dalle pertinenze stradali.

In particolare, con specifico riferimento all'allontanamento del materiale di risulta (dalle zone pavimentate ed in vicinanza di scivoli, canalette, pozzetti ecc.), si precisa che dovrà essere rimosso e portato a rifiuto ogni e qualsiasi materiale presente sulle corsie di emergenza, rami di svincolo, piazzali, raccordi esterni, tangenziali, in vicinanza dell'aiuola spartitraffico, ecc., sia per il

materiale di provenienza diretta dagli sfalci (erba) e sia per i materiali estranei spostati sulla pavimentazione, sulle cunette, scivoli, ecc., durante le operazioni di sfalcio.

Si precisa inoltre che le cunette laterali e gli scivoli ad embrice o in calcestruzzo alla fine di ogni singolo sfalcio, dovranno essere completamente ripuliti per la parte corrispondente, anche da interramenti esistenti prima dello sfalcio. Anche tale onere si intende compensato e compreso nel corrispondente prezzo a corpo. Si precisa ancora che le pulizie del piano viabile, delle canalette e scivoli in vista dell'utenza dovranno essere effettuate contemporaneamente alle operazioni di sfalcio. Alla fine della giornata lavorativa non dovrà rimanere alcun detrito sulla pavimentazione bituminosa e all'interno degli scarichi piovani.

Le operazioni di sfalcio da eseguire sono le seguenti:

1) Sfalci vegetazione delle banchine laterali sia del corpo stradale che dei rami di svincolo, raccordi esterni ed accessi:

Lo sfalcio interessa la banchina laterale, per una larghezza andante di metri 1,50. Con il taglio dell'erba ed arbusti eventualmente presenti lungo la banchina laterale, l'Impresa avrà cura di asportare anche gli stoloni di gramigna, sorghetta e altre specie erbacee ed arbustive che si radicano sulla banchina stessa e si sviluppano, strisciando, sulla pavimentazione bituminosa.

All'inizio di qualsiasi operazione di sfalco delle banchine lungo l'asse stradale, sarà cura dell'Impresa agire nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi su strada in presenza di traffico, mediante apposizione della prescritta segnaletica.

2) Sfalci vegetazione all'interno dell'aiuola centrale spartitraffico.

Lo sfalcio sarà eseguito sia lungo i tratti spartitraffico liberi da piantagioni che sui tratti ove sono a dimora specie arbustive. Anche in questo caso l'Impresa avrà cura di asportare gli stoloni di gramigna, sorghetta e altre specie erbacee ed arbustive che radicano nell'aiuola spartitraffico e si sviluppano strisciando sopra i cordoli e nelle corsie di sorpasso.

Dovrà inoltre avere cura che le canalette e i pozzetti centrali siano liberi da detriti di erbe sfalciate e da altro materiale.

Subito dopo lo sfalcio, l'Impresa dovrà ripulire completamente l'intera aiuola spartitraffico e zone circostanti dai materiali di risulta dello sfalcio stesso che non dovrà assolutamente ingombrare la sede stradale. Tutti i materiali di risulta, ed eventuali rifiuti in essi contenuti, dovranno essere smaltiti a cura ed onere dell'Impresa che dovrà anche produrre, se richiesto, i certificati di avvenuto smaltimento.

Nell'esecuzione dello sfalcio dell'erba in spartitraffico, l'Impresa dovrà agire nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi sulle strade in presenza di traffico.

3) Sfalci vegetazione su tutte le scarpate:

Il taglio dell'erba e degli arbusti eventualmente presenti dovrà essere fatto su tutto lo sviluppo delle scarpate stradali e dei raccordi esterni, comprese le tangenziali, sia in rilevato che in trincea comprese le banchine al piede delle scarpate o in sommità delle trincee a partire da metri 1,50 dal ciglio esterno della banchina, comprese le sponde ed il fondo dei fossi di guardia fino al colmo della trincea ad eccezione di tutte le superfici, sia in rilevato che in trincea, occupate da speciali impianti erbacei, arbustivi ed arborei. In corrispondenza dei quarti di cono di cavalcavia sovrappassanti la strada, sottopassi, canalette d'irrigazione consorziali, viadotti e ponti e delle aree frontali ai tombini lo sfalcio delle scarpate dovrà essere esteso a tutta la scarpata.

L'Impresa ha l'onere di allontanare, in ogni caso, il materiale di risulta dagli scivoli lungo la scarpata e pulire i medesimi anche da depositi precedenti allo sfalcio.

Nell'esecuzione dello sfalcio dell'erba in scarpata, l'Impresa dovrà agire nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi sulle strade in presenza di traffico.

4) Sfalcio vegetazione sulle aree di svincolo:

Come per le scarpate, medesimo intervento sarà eseguito nelle aree di svincolo e relitti, pertinenze varie ecc. Per aree di svincolo si intende l'intero svincolo stradale, ambo i lati del corpo stradale, comprese le scarpate interne dei rami di svincolo, aree interne e piazzali esterni, esclusa la banchina, a partire dalla cuspide dello svincolo di uscita e fino alla cuspide dello svincolo di entrata.

5) Sfalcio erbe in luoghi particolari:

Nei luoghi dove non sia possibile eseguire lo sfalcio con mezzi meccanici dotati di attrezzi trinciatori/sfibratori (ad esempio le scarpate poste dietro le barriere antirumore, i volti delle gallerie e simili) si interverrà con sfalcio manuale eseguito con apparecchi decespugliatori e compensato nel prezzo complessivo offerto a corpo.

6) Tosatura di tappeti erbosi:

Su superfici destinate ad aiuole. Tutto il materiale di risulta dovrà essere asportato, meglio ancora se lo sfalcio sarà eseguito con speciali macchine tosaerba con raccoglitore. Dovrà essere fatta completa pulizia sull'intera aiuola sfaldata da erbe, detriti e rifiuti vari, sui cordoli e sulla pavimentazione adiacente l'aiuola stessa.

Il materiale di risulta delle operazioni di sfalcio rimarrà di proprietà dell'Impresa che sarà in ogni caso obbligata ad effettuare lo sgombero dalle pertinenze stradali nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre le 24 ore dalle banchine laterali, dall'aiuola centrale spartitraffico e dalle altre aree, salvo quanto è previsto nell'eventualità di impiego di mezzi di triturazione.

In ogni caso il materiale stesso dovrà essere allontanato entro i termini di cui sopra dai pozzetti, canalette e scivoli precisando che canalette e scivoli dovranno essere ripuliti completamente da qualsiasi materiale depositato al loro interno. E' fatto assoluto divieto di bruciare l'erba sui luoghi di taglio e comunque all'interno delle pertinenze stradali. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero del materiale sfalcio verrà applicata una penale giornaliera di € 250. Detto materiale dovrà essere trasportato in discariche autorizzate con oneri di smaltimento a carico dell'Impresa, rispettando le norme vigenti in materia. Per ogni fuoco acceso nell'interno della proprietà sarà applicata una penale di € 2.500.

Tutte le lavorazioni di sfalcio, comprese le operazioni di rifinitura della banchina e/o della scarpata, che comportino la presenza di personale operante lungo il ciglio stradale destro (compreso svincoli, raccordi, tangenziali e pertinenze varie) devono essere eseguite previa chiusura della corsia di emergenza, ove esista, mediante posa di segnaletica di cantiere con l'utilizzo di un mezzo di lavoro in movimento lento che preceda l'operatore o gli operatori.

Art. 37) OPERAZIONI DI MANUTENZIONE CULTURALE DELLE PIANTAGIONI ARBUSTIVE RADICATE SULL'AIUOLA SPARTITRAFFICO O IN BANCHINA.

Sull'aiuola centrale spartitraffico ove sono radicate le specie arbustive a funzione antiabbagliante ed estetica oppure in banchina, l'Impresa, oltre a procedere alla potatura delle specie, dovrà attuare alcune operazioni di manutenzione colturale atte a consentire la piena efficienza degli impianti.

Le pratiche colturali che saranno prescritte di volta in volta dalla Direzione sono le seguenti:

A) sarchiature:

ogni volta che il terreno si presenta costipato, poco aerato e coperto da vegetazione infestante, la Direzione Servizi potrà ordinare all'Impresa di provvedere alla sarchiatura da effettuarsi a mano o con attrezzi a motore tipo motozappa.

L'operazione di sarchiatura dovrà essere eseguita, nei caso di impianto a filare, su una fascia continua di terreno a cavallo delle piantagioni, larga ml. 1,00, mentre nell'eventualità di impianto a modulo e con crescita molto densa dei cespugli, la sarchiatura dovrà interessare l'intera area di ciascun modulo.

L'operazione di sarchiatura sarà fatta preferibilmente alcuni giorni dopo il verificarsi di precipitazioni piovose.

L'Impresa nell'eseguire le operazioni di sarchiatura adotterà tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare che il terreno smosso possa venire dilavato sulla pavimentazione da eventuali precipitazioni piovose e che l'operazione venga effettuata con il terreno in tempera e quando le piante sono perfettamente asciutte.

B) potature:

Per la siepe posta a dimora all'interno dell'aiuola spartitraffico, sia che si tratti di potatura di formazione, conservazione e riquadratura siepi sia di potatura di riforma e rigenerazione, sarà obbligo e onere a carico dell'Impresa eseguire tutte le lavorazioni nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi sulle strade in presenza di traffico.

Per la siepe posta a dimora sulle banchine laterali, sia che si tratti di potatura di formazione, conservazione e riquadratura siepi sia di potatura di riforma e rigenerazione, sarà obbligo e onere a carico dell'Impresa posare un cantiere con la chiusura della corsia di emergenza.

B1) di formazione, conservazione e riquadratura siepi

la Direzione Servizi potrà prescrivere periodiche potature alle intensità e come numero, in relazione alla specie, come pure in relazione al sistema di impianto, ossia a moduli o filari. L'altezza di taglio verrà precisata negli ordini di servizio della Direzione Servizi e potrà parimenti variare a seconda della specie. La potatura avrà carattere di formazione e conservazione delle piante, riquadratura di siepi, profilatura di aiuole ecc.; tuttavia durante l'operazione di potatura l'Impresa dovrà provvedere anche al taglio ed asportazione dei rami, morti o irrimediabilmente ammalati e ad asportare le erbe infestanti radicate all'interno della siepe stessa.

Il taglio di potatura dovrà essere eseguito mediante attrezzature idonee come forbici a doppio taglio, cesoie da potino, tosasiepi a lame diritte od ondulate seghetti, forbici pneumatiche ecc., in maniera che il taglio dei rami, sia principali che secondari, risulti netto e le ferite ridotte al minimo della superficie.

Il trasporto a rifiuto fuori dalle pertinenze stradali di eventuali materiali dovrà essere fatto in modo tempestivo e sollecito, onde evitare notevoli depositi nelle zone di impianto, con sgradevole effetto

estetico e nello stesso tempo con pericolo d'incendio e comunque dovrà essere fatto contestualmente a ciascuna operazione.

E' assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare gravi danni alle piantagioni come sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

B2) di riforma e rigenerazione

Nei tratti in cui la siepe spartitraffico si presenti eccessivamente sviluppata, defogliata in basso, con polloni eccessivamente lignificati, ammalorata per vetustà o per attacchi parassitari e crittogamici, la Direzione Servizi potrà ordinare all'Impresa un'adeguata potatura di ringiovanimento che, a seconda della specie a dimora assumerà carattere di vera e propria ceduzione, spollonatura, capitozzatura, diradamento, ecc. in maniera da consentire un'efficiente ripresa vegetativa onde poter rinnovare la siepe anabbagliante esistente.

Tali operazioni dovranno essere eseguite con l'impiego di adeguata attrezzatura rispettando quanto disposto al precedente punto 1) e nel pieno rispetto delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Il trasporto a rifiuto di eventuali materiali dovrà essere fatto in modo tempestivo e sollecito, onde evitare notevoli depositi nelle zone di impianto, con sgradevole effetto estetico e nello stesso tempo con pericolo d'incendio e comunque dovrà essere fatto non oltre le 48 ore dall'ultimazione di ciascuna operazione.

C) concimazioni chimiche ed organiche

La Direzione Servizi potrà ordinare all'Impresa di effettuare lo spandimento di concimi minerali od organici alle piantagioni succitate. I concimi saranno forniti direttamente dall'Impresa che dovrà provvedere ad effettuare il trasporto a piè d'opera e provvedere al loro spandimento, e se richiesto, l'interramento.

D) trattamenti fitosanitari e di concimazione

La Direzione Servizi potrà ordinare all'Impresa di eseguire dei fitotrattamenti sia profilattici che terapeutici, nonché di concimazione alle piantagioni sullo spartitraffico e pertinenze stradali e l'Impresa dovrà attuarli con subitanea tempestività non appena ne avrà avuto l'ordine di servizio della Direzione Servizi. I fitofarmaci e i concimi saranno indicati dalla Azienda, o proposti dall'Impresa e accettati dall'Azienda; l'Impresa dovrà provvedere ad effettuarne l'approvvigionamento e, con mezzi e personale idoneo, alla loro necessaria irrorazione sulle piante.

Per i trattamenti alla siepe posta a dimora all'interno dell'aiuola spartitraffico, l'Impresa è tenuta ad operare nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi sulle strade in presenza di traffico.

Per i trattamenti alla siepe posta a dimora sulle banchine laterali, sarà obbligo e onere a carico dell'Impresa posare un cantiere con la chiusura della corsia di emergenza con le modalità e le caratteristiche previste dalle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi sulle strade in presenza di traffico.

Le operazioni di manutenzione sopra descritte dovranno essere complete, a cura e spese dell'Impresa, senza lasciare residui delle lavorazioni e con perfetta pulizia del piano viabile.

Per ogni pianta arbustiva danneggiata per negligenza o con mezzi vietati dalle norme del presente articolo, la penale sarà di Euro 50,00 (cinquanta).

Per ogni pianta di alto fusto, il costo sarà pari al reimpianto di esemplari di analoghe dimensioni.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere smaltiti a cura ed onere a carico dell'Impresa, che dovrà produrre, se richiesto, i certificati di avvenuto smaltimento.

Art. 38 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E DI COLTURA DELLE PIANTAGIONI ARBUSTIVE OD ARBOREE E PER L'INSERIMENTO DELLA STRADA NEL PAESAGGIO

Le piantagioni con specie a portamento arbustivo od arboreo, realizzate per ragioni estetiche ed ambientali, saranno parimenti assoggettate ad una serie di operazioni di manutenzione e coltura atte a mantenerle in piena efficienza vegetativa.

Le operazioni di manutenzione e coltura che verranno ordinate all'Impresa dalla Direzione Servizi potranno essere le seguenti:

a) sarchiatura:

come previsto al precedente articolo 35 potranno essere ordinate all'Impresa operazioni di sarchiatura delle piante qualora il terreno si presenti occupato e coperto da vegetazione infestante.

L'operazione di sarchiatura sarà fatta tutta attorno a ciascuna pianta e con le stesse norme di cui al precedente articolo 35 lettera A);

b) potatura, capitozzatura e abbattimento piante:

b 1) potatura:

a differenza di quanto previsto al precedente articolo 35 lettera B), le potature delle piantagioni per l'inserimento della Strada e sue pertinenze nel paesaggio, saranno ridotte al minimo e qualora non sussistano ragioni di visibilità e sicurezza, in genere, le piante sia a portamento arbustivo che arboreo, saranno lasciate crescere con la loro forza naturale, ossia a pieno vento.

Le operazioni sulle piante arboree si rifaranno quindi alla eliminazione dei rami che possono squilibrare lo sviluppo delle piante ed alla rimonda, ossia all'asportazione dei rami secchi o ammalati. Soltanto per le piante arboree latifoglie e per soli motivi di sicurezza, può essere richiesta la potatura di alleggerimento e di contenimento da eseguirsi rispettando tutti i criteri della tecnica del taglio di ritorno, consistente nel recupero alla forma naturale caratteristica di ogni singola specie; ciò attraverso la rimonda delle parti deperenti o morte, l'alleggerimento della chioma mediante il diradamento delle branche principali, favorendo lo sviluppo di quei rami e/o branche ben inseriti, bene ancorati, eliminando tutti quelli che potrebbero squilibrare l'accrescimento, delle piante; la riduzione delle dimensioni della chioma entro un profilo che rispetti la forma geometrica della specie.

b 2) capitozzatura:

capitozzatura piante poste a dimora lungo la strada e sue pertinenze con eliminazione di tutti i rami ad altezza minima sopra il castello delle piante, per i pioppi cipressini la capitozzatura dovrà avvenire al altezza minima di mt. 6.00 da terra, comprendendo anche la potatura a regola d'arte dei rami lungo il tronco.

b 3) abbattimento piante:

abbattimento piante morte o pericolose per il traffico o a vegetazione spontanea con taglio a raso, a livello del terreno, lasciando la ceppaia ancorata al terreno.

b 4) abbattimento cespugli:

abbattimento cespugli morti o pericolosi per il traffico o a vegetazione spontanea con taglio a raso, a livello del terreno, lasciando la ceppaia ancorata al terreno.

Per l'esecuzione dei servizi, l'Impresa dovrà rispettare i tempi concordati con la Direzione Servizi, restando comunque a suo carico (asportazione dei polloni che si dovessero originare successivamente alle operazioni di taglio).

Il materiale risultante dalla ceduzione è di proprietà dell'Azienda con onere di trasporto a carico dell'Impresa presso i Centri Manutenzione che di volta in volta saranno indicati dalla Direzione Servizi. A discrezione della D. L. potrà essere ordinato il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta della ceduzione. Resta inteso che gli oneri e le spese di smaltimento del materiale in discarica sono a totale carico dell'Impresa. In entrambi i casi rimane a carico dell'Impresa effettuare lo sgombero nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data del taglio

Per ogni giorno di ritardo nello sgombero del materiale tagliato, verrà applicata una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo lordo dei singoli servizi ordinati.

E' fatto assoluto divieto di bruciare i residui delle ceduzioni nelle pertinenze stradali.

Per ogni fuoco acceso nell'interno della proprietà autostradale, sarà comminata una penale di € 2.500 oltre a quanto disposto dal precedente art. 22.

c) concimazioni chimiche e organiche:

valgono le stesse norme prescritte al precedente articolo 35 lettera C);

d) manutenzione in efficienza delle buche al piede della pianta e dai sostegni tutori:

le formelle che risultano ricavate al piede delle piante dovranno essere dissodate mediante lavorazione a mano o a macchina si che il terreno risulti in ogni stagione svasato e sminuzzato. Tutti i sostegni tutori dovranno risultare in piena efficienza infissi nel terreno e legati alle piante, senza però provocare sui fusti ferite o strozzature;

e) trattamenti fitosanitari e di concimazione:

valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente articolo 35 lettera D).

Le operazioni di manutenzione sopra descritte dovranno essere complete, a cura e spese dell'Impresa, senza lasciare residui delle lavorazioni e con perfetta pulizia del piano viabile.

Per ogni pianta arbustiva danneggiata per negligenza o con mezzi vietati dalle norme del presente articolo, la penale sarà di € 50.

Per ogni pianta di alto fusto, il costo sarà pari al reimpianto di esemplari di analoghe dimensioni.

Art. 39 CEDUAZIONE DELLE ROBINIE ED ALTRE SPECIE

Sui tratti di scarpata ove esistono rimboschimenti di Robinia pseudoacacia ed altre varietà a foglia caduca, la Direzione Servizi potrà ordinare periodicamente il taglio. Questo avrà carattere di vera e propria ceduzione e quindi le norme esecutive del taglio medesimo non differiranno da quelle previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per il taglio del bosco ceduo.

Per quanto concerne l'epoca del taglio si prescrive che esso venga fatto durante il riposo invernale della pianta, ossia nel periodo che corre dal momento in cui le piante avranno perso le foglie fino alla ripresa vegetativa.

Nell'eventualità che il taglio della robinia venga fatto allo scopo di mortificare la vegetazione delle piante, la Direzione Servizi potrà prescrivere che esso venga fatto anche nei periodi primaverili od estivi, senza che questo possa costituire motivo per richiesta di maggiori compensi da parte dell'Impresa oltre ai prezzi contrattuali.

La Direzione Servizi, in presenza di scarpate interessate da arbusti e piante a vegetazione spontanea, potrà ordinare la ceduzione di tutti le piante e la pulizia della scarpata anche da erbe infestanti con la stessa modalità della ceduzione delle robinie.

Il materiale risultante dalla ceduzione è di proprietà della Azienda con onere di trasporto a carico dell'Impresa presso i centri di smaltimento o discariche autorizzate che di volta in volta saranno indicati dalla Direzione Servizi. Resta inteso che gli oneri e le spese di smaltimento del materiale in discarica sono a totale carico dell'Impresa. In entrambi i casi rimane a carico dell'Impresa effettuare lo sgombero nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data del taglio. Per ogni giorno di ritardo nello sgombero del materiale tagliato, verrà applicata una penale pari al 10% (diecipercento) lordo dei singoli servizi ordinati.

Sulle scarpate ove esistono rimboschimenti di ginestra, Crataegus, Fraxinus excelsior ecc. o rivestimenti con cespugli ornamentali o con arbusti spontanei come rovi, ed arbusti vari, la Direzione Servizi potrà ordinare periodicamente il loro taglio.

L'operazione avrà carattere di vera e propria potatura quando si tratta di rimboschimenti di ginestra e Crataegus, o di rivestimenti con cespugli ornamentali, mentre assumerà carattere di ripulitura quando riguarda il taglio di rovi od altri arbusti in genere. In linea generale quindi la potatura non sarà mai effettuata al di sotto della prima biforcazione delle singole piante, mentre per quanto concerne la ripulitura dovrà essere eseguita all'altezza del colletto, ossia fra le due terre.

Le attrezzature da impiegare sia per le operazioni di potatura che per quelle di ripulitura, dovranno consentire la perfetta esecuzione dei tagli, conformemente a quanto stabilito dalle norme per la migliore pratica agraria e di polizia forestale.

Sarà assolutamente vietato l'uso della roncola e del marraccio, bensì saranno impiegate forbici da potatore in modo che il taglio risulti ben netto e non sagomato a becco di flauto.

Il materiale di risulta dei tagli e gli altri eventuali materiali estranei presenti sulle aree di intervento, dovranno essere trasportati a discarica con le modalità di cui al precedente art. 37, entro un massimo di 5 (cinque) giorni dal momento del taglio.

Per ogni giorno di ritardo nello sgombero di tutti i materiali, verrà applicata una penale pari al 10% (diecipercento) dell'importo lordo dei singoli servizi ordinati.

E' fatto assoluto divieto di bruciare i residui delle lavorazioni nelle pertinenze stradali.

Per ogni fuoco acceso nell'interno della proprietà autostradale, sarà comminata una penale di € 2.500 oltre a quanto disposto dal precedente art. 27.

Art. 40 DISERBI E PULIZIA

Sulla pavimentazione lungo le banchine laterali, lungo gli svincoli, piazzali e raccordi esterni e aree marginali, nonché a margine dell'aiuola spartitraffico sarà necessario intervenire con trattamenti diserbanti da eseguire a mezzo di prodotti chimici nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, emanate o emanande.

La tecnica e le modalità dei trattamenti, come pure i tempi di esecuzione dei trattamenti stessi, potranno variare in relazione ai settori oggetto di diserbo o di pulizia, e precisamente come segue:

a) diserbo sotto i guardrails: avrà carattere di diserbo totale e dovrà interessare una striscia di terreno larga cm. 50 all'interno della proprietà stradale e di larghezza variabile da un minimo di 20 cm. ad un massimo di 50 cm. all'esterno del manufatto, a seconda delle indicazioni che di volta in volta impartirà la Direzione Servizi. Il lavoro dovrà essere eseguito a mezzo di diserbanti chimici totali o selettivi a norma di legge, da distribuire su tutta la vegetazione spontanea presente, o se necessario, in funzione della consistenza della vegetazione avvolta, a mezzo di idonee attrezzature meccaniche.

I trattamenti dovranno essere limitati alla sola fascia sopra citata, avendo cura che il diserbante impiegato, non attacchi le piantagioni vicine, interne od esterne al guardrail stesso.

All'uopo l'Impresa aggiudicataria provvederà a studiare ed adottare i migliori accorgimenti e le schermature necessarie onde evitare i danni di cui sopra, rimanendo a suo esclusivo carico il ripristino delle piantagioni danneggiate o comunque il risarcimento di tutti i danni arrecati sia alla proprietà autostradale come ai terreni confinanti.

L'Impresa provvederà ad eseguire, in linea di massima, un paio di trattamenti annuali da eseguirsi uno durante il periodo primaverile/estivo ed il secondo a fine estate/inizio autunno e comunque su precise indicazioni della Direzione Servizi, fermo restando l'impegno di ottenere la totale eliminazione della vegetazione su tutta la striscia di terreno interessato dalla recinzione, entro 40 giorni dalla consegna dei servizi e per la durata del periodo vegetativo. Qualora i risultati del primo trattamento chimico o meccanico non fossero soddisfacenti o comunque non tali da garantire il diserbo totale della vegetazione per l'intero ciclo vegetativo annuale, l'Impresa procederà ad ulteriori trattamenti, fin quando non saranno evidenti i segni della mortalità di tutte le erbe, arbusti e cespugli presenti.

La validità degli eventuali trattamenti di diserbo chimico si intende riferita al ciclo annuale di vegetazione delle erbe ed arbusti vari infestanti. Pertanto, anche se l'appalto avrà una durata pluriennale, i risultati dei trattamenti saranno valutati al termine di ciascun ciclo vegetativo annuale della flora presente. La Direzione Servizi a suo insindacabile giudizio potrà ripeterli o meno al termine di ciascun anno di validità del Contratto d'Appalto.

E' lasciata all'Impresa la facoltà di scegliere le modalità di esecuzione dei servizi e l'adozione delle attrezzature che saranno da essa ritenute più idonee.

Le sostanze chimiche impiegate per il diserbo non dovranno risultare tossiche, infiammabili, corrosive ed inoltre non potranno essere impiegati prodotti diserbanti da distribuire allo stato granulare, in ogni caso dovranno essere impiegate prodotti in conformità alle norme di leggi vigenti emanate ed emanande. Le attrezzature impiegate, per i trattamenti meccanici o chimici dovranno essere compatibili con la sicurezza della inabilità autostradale.

L'Azienda appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare verbalmente all'Impresa di dare inizio alle operazioni previste da qualsiasi punto del tratto di strada interessato, compresi i tratti in corrispondenza di colture esterne particolarmente sensibili al diserbo totale, senza che l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di qualsiasi specie.

Qualora si dovessero riscontrare tratti di terreno, interessati dalla recinzione, non totalmente liberi da vegetazione, l'Impresa sarà tenuta a ripetere i trattamenti in modo da consentire il lavoro con risultato soddisfacente.

Analogamente si procederà per i tratti di rete irrorata che risulteranno comunque infestati da erbe rampicanti o tralci secchi di piante sarmentose per i quali l'Impresa provvederà alla pulizia a propria cura e spese.

b) diserbo del ciglio della pavimentazione lungo le banchine laterali in corrispondenza di ponti o rilevati:

avrà carattere di diserbo totale delle erbe infestanti che invadono la pavimentazione compresa una fascia dalla banchina di terra inerbata e comunque oltre il cordolo in calcestruzzo ove esista per una larghezza media complessiva di cm. 50.

L'Impresa aggiudicataria provvederà inoltre a distribuire il prodotto attorno a tutte quelle strutture ubicate sulla banchina stessa (basi in cemento dei pali d'illuminazione, pozzetti fibre ottiche, barriere e new jersey, caditoie, chiusini, ecc.).

L'Impresa potrà attuare il trattamento in qualsiasi momento dopo l'emissione del relativo Ordine di Servizio, fermo restando l'impegno di ottenere la totale eliminazione delle infestanti dalla pavimentazione, entro 40 giorni dall'emissione dell'ordine ed impegnandosi a ripetere i trattamenti fino a raggiungere lo scopo della totale scomparsa della vegetazione stessa e per la durata del periodo vegetativo.

Anche per quanto riguarda le modalità esecutive del lavoro ed i termini di validità dei trattamenti, l'Impresa dovrà riparare tassativamente quanto stabilito al precedente punto a).

Qualora trascorsi 40 giorni dalla data di emissione dell'Ordine di Servizio si dovessero riscontrare dei tratti di pavimentazione invasi da infestanti, anche se mortificati, ma non eliminati, verrà applicata all'Impresa una penale di Euro 5,00 (cinque) per ogni metro lineare di pavimentazione infestata.

c) diserbo del ciglio della pavimentazione lungo i cordoli dell'aiuola centrale spartitraffico: avrà carattere di diserbo totale delle erbe infestanti che invadono la pavimentazione al margine con lo spartitraffico in terra e potrà interessare una striscia di pavimentazione di larghezza media di cm. 30 fino cioè al limite dell'aiuola spartitraffico in terra inerbata al margine della pavimentazione stessa, o fino al bordo delle canalette in calcestruzzo ove esistono, con modalità e durata come al precedente punto b).

d) diserbo siepi in allevamento e formazione sullo spartitraffico o nelle pertinenze della strada: la Direzione Servizi potrà ordinare all'Impresa l'esecuzione del diserbo con solo prodotto dissecante su fasce di circa cm. 50 di terreno ai lati di piantagioni di siepe spartitraffico o su aree di pertinenza già formata o in via di formazione; in tal caso l'Impresa dovrà procedere con opportune schermature per evitare danneggiamenti alle piante ed eseguire i trattamenti in giornate non ventose. Tutte le condizioni, le norme e penalità sono identiche a quelle precisate alla lettera b) del presente articolo, con l'eccezione che dovranno essere utilizzati solo diserbanti dissecanti: .

e) diserbo delle canalette di scarico delle acque meteoriche: questa operazione sarà caratterizzata dallo spargimento di prodotti dissecanti i quali andranno ad interessare le canalette di scarico dal margine della banchina stradale, o del cordolo in calcestruzzo dove esista, fino al fosso di guardia per una larghezza complessiva di cm. 100 con asse di riferimento la canaletta medesima al fine di acconsentire un costante deflusso delle acque; le condizioni, le norme e le penalità rimangono le stesse del punto b).

f) diserbo di aree marginali e/o incolte: la Direzione Servizi potrà ordinare all'Impresa l'esecuzione del diserbo su aree marginali e/o incolte ubicate in proprietà. Tutte le lavorazioni di diserbo della banchina e/o delle canalette di scarico delle acque meteoriche ubicate in scarpata, che comportino la presenza di personale operante lungo il ciglio autostradale

destro (compreso svincoli, raccordi, tangenziali e pertinenze varie) devono essere eseguite previa chiusura della corsia di emergenza, ove presente, mediante posa di segnaletica di cantiere come previsto dalle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi sulle strade in presenza di traffico.

Art. 41 SEMINA DI MISCUGLI DIVERSI DI SPECIE ERBACEE

Su particolari settori di scarpate, aiuole, aree di svincolo o pertinenze stradali, la Direzione Servizi a suo insindacabile giudizio potrà ordinare all'Impresa una semina di specie erbacee sia con il sistema tradizionale a spaglio manuale o con il sistema di idrosemina, in modo da ottenere un rivestimento con le caratteristiche del prato polifita stabile.

Nel caso del sistema a spaglio manuale, prima delle operazioni di semina, il terreno dovrà venire debitamente preparato mediante opportune lavorazioni.

Con le operazioni di preparazione del terreno l'Impresa avrà cura di effettuare anche lo spandimento dei concimi minerali per la concimazione di fondo. I concimi minerali saranno forniti direttamente dall'Impresa che avrà cura di trasportarli a piè (opera curandone la successiva distribuzione in modo uniforme sul terreno. La somministrazione dei concimi minerali sarà fatta in due tempi e precisamente all'atto della semina verranno distribuiti i concimi minerali fosfatici e potassici, mentre a germinazione avvenuta sarà effettuata la somministrazione dei concimi azotati.

Prima della semina e dopo lo spandimento dei concimi fosfato-potassici il terreno dovrà accuratamente essere rastrellato a mano per favorire l'interramento del concime per meglio predisporre il terreno alla semina.

La semina a spaglio dovrà essere fatta a più passate per gruppi di semi di volume e peso quasi uguali, mescolati fra di loro. Lo spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate prive di vento.

La ricopertura del seme dovrà essere fatta mediante rastrelli a mano, e dopo la semina il terreno dovrà essere leggermente compattato in superficie.

Nel caso del sistema di idrosemina da effettuarsi con idonea attrezzatura a pressione, sarà preventivamente stabilito con la Direzione Servizi, il tipo di seme, dei concimi chimici e materiale organico nonché le resine di fissaggio.

Art. 42 PIANTAGIONE DI ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Approssimandosi la stagione favorevole per le piantagioni la Direzione Servizi, previa emissione di Ordine di Servizio, ordinerà all'impresa:

- a) l'impianto di tratti discontinui dell'aiuola spartitraffico e l'eliminazione di tratti di siepe nell'aiuola spartitraffico costituiti da esemplari di *Pyracantha*, *Berberis*, *Ligustrum*, etc., compreso il lievo dell'eventuale ceppo degli esemplari già ceduati.
- b) la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive necessarie per il ripristino degli impianti esistenti. L'impresa dovrà provvedere, dalla data dell'impianto sino ad anni uno, all'irrigazione ordinaria delle giovani piante, concordando tempi e modi con Direzione Servizi.

Per il rinnovo della siepe vetusta nello spartitraffico, necessitano preventivamente le seguenti operazioni:

- chiusura della corsia di sorpasso mediante la posa di segnaletica di cantiere fisso con le modalità e le caratteristiche riportate nelle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi sulle strade in presenza di traffico.

- lievo delle vecchie piante con l'intero apparato radicale non scosso e loro trasporto a rifiuto fuori strada;
- lavorazione, scerbatura, eventuale riporto di terreno e sistemazione dello stesso con inclinazione dello stesso verso incentro dell'aiuola spartitraffico;
- leggera svasatura del terreno ai lati del filare delle piante per adacquamenti;

Sulla scorta di questi ordinativi l'Impresa avrà cura di predisporre le buche per la messa a dimora delle piante. Le buche dovranno avere le dimensioni i più ampie possibili, e comunque non inferiori a metri 1 x 1 x 0,7 per le piante a portamento arboreo di qualsiasi specie, e di metri 0,50x0,50x0,50 per le piante a portamento cespuglioso od arbustivo.

Nell'allestimento delle buche l'Impresa avrà cura di assicurarsi che nella zona in cui la pianta svilupperà le sue radici, non ci siano ristagni di umidità. Pertanto avrà cura di provvedere allo scolo superficiale delle acque di pioggia, in modo da ridurre la quantità che verrà assorbita dal terreno. Nel riempimento della buca l'Impresa avrà cura di interrare con il terreno smosso un adeguato quantitativo di concime minerale complesso unitamente a concime organico ben fermentato, e/o torba, avendo cura che il tutto non sia a diretto contatto con le radici.

L'operazione di riempimento della buca dovrà essere fatto in modo tale da non danneggiare le piante e ad operazione ultimata, il terreno attorno alla pianta non dovrà mai formare cumulo.

L'Impresa avrà cura di approntare il materiale vivaistico perfettamente imballato, in maniera da evitare fermentazioni e disseccamenti durante il suo trasporto. In ogni caso le piante disposte negli imballaggi, qualunque essi siano, dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalità necessaria al buon attecchimento, quindi dovranno risultare bene avvolte e protette da materiale che consenta la traspirazione e respirazione, e non eccessivamente stipate e compresse.

Nell'eventualità che per avverse condizioni climatiche le piante approvvigionate non possano essere poste a dimora in breve tempo, l'Impresa avrà cura di liberare il materiale vivaistico ponendolo in opportune tagliole o di provvedere ai necessari adacquamenti evitando sempre che si verifichi la pregermogliazione delle piante.

In tale eventualità le piante dovranno essere escluse dalla messa a dimora. Per la posa a dimora delle piante, l'Impresa dovrà rispettare i tempi concordati con la Direzione Servizi e riportati negli appositi ordinativi, restando comunque a suo carico la sostituzione delle fallanze di quelle piante che per qualsiasi ragione non avessero attecchito.

Le piante a portamento arboreo, che a giudizio insindacabile della Direzione Servizi hanno bisogno di essere sostenute, dovranno essere munite di palo tutore, o a seconda delle dimensioni della pianta e della formazione della chioma, da armatura formata da più paletti, in modo che dopo il trapianto, la pianta risulti ben ferma e possa radicare regolarmente senza il pericolo di rotture delle radici di nuova formazione. I pali tutori e quelli per la formazione delle incastellature, dovranno essere di castagno e presentarsi diritti, scorciati e con altezza e diametro proporzionati alla pianta che devono sostenere.

Il palo tutore sarà infisso nel suolo a buca aperta e prima della pianta da sostenere, e successivamente legato alla pianta stessa, dopo il riempimento della buca, con legature formate ad anello coperte di paglia, per evitare ferite e sfregamenti alla corteccia delle piante da sostenere.

Le armature formate da più paletti, normalmente in numero di tre e posti a piramide, saranno controventati alla base mediante paletti infissi saldamente al terreno e sporgenti circa 20 cm. dal suolo, e anche in questo caso le legature alle piante saranno protette da cuscinetti in paglia. Sia in questo caso che nell'altri, i cuscinetti di paglia potranno essere sostituiti con cuscinetti in gomma o similari.

Art. 43 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CURE CULTURALI

Le piantagioni di specie arboree, arbustive ed erbacee, ordinate per il ripristino ed integrazione degli impianti, dovranno essere mantenute a cura e spese dell'Impresa, per un periodo di mesi dodici dalla data di ultimazione.

L'Impresa dovrà parimenti provvedere a proprie cure e spese e per lo stesso periodo, decorrente sempre dalla data di ultimazione dei servizi, alla asportazione dei polloni originatisi successivamente ai tagli effettuati nelle piante arboree latifoglie sottoposte a potatura di recupero ed alla eliminazione dei ricacci che si dovessero verificare a seguito della ceduzione di piante arboree.

La data di ultimazione di ogni singolo lavoro dovrà essere confermata nell'ordinativo di lavoro.

Pertanto, tali servizi saranno svincolati dagli obblighi manutentori e liquidati all'Impresa (trattenuta del 20%-ventipercento-) soltanto al compimento dell'anno di manutenzione e previa emissione di apposito certificato di regolare esecuzione.

In particolare si precisa che le essenze a dimora dovranno essere costantemente libere da erbe infestanti, sarchiate, irrigate se necessario e protette con adeguati ancoraggi e pali tutori. Inoltre se occorre, disinfestate, concimate e regolate nella crescita con appropriate operazioni di potatura e spollonatura.

Art. 44 IRRIGAZIONI DI COLTURE ERBACEE, ARBUSTIVE ED ARBOREE

Qualora gli eventi climatici rendono necessarie, per evitare disseccamenti delle colture, irrigazioni ed adacquamenti di siepi, coltivazioni erbacee ed arboree, l'Impresa sarà tenuta ad intervenire con mezzi e mano d'opera adeguati. In particolare dovrà provvedere all'irrigazione di soccorso delle giovani piante di oleandro da poco messe a dimora somministrando una quantità d'acqua sufficiente a permettere il normale sviluppo delle piante

L'acqua usata per gli interventi irrigui, dovrà di norma essere fornita alle colture nelle prime ore del mattino o, in alternativa, nel tardo pomeriggio in modo da non creare stress e danni (scottature) alla parte aerea esposta; si provvederà a bagnare in modo uniforme tutta la superficie interessata utilizzando irrigatori mobili che provvedano a distribuire l'acqua il più possibile piccole e con volumi dell'ordine di 18/20 litri/pianta. L'irrigazione consisterà nel riempimento della formella ricavata ai piedi delle piante al momento della messa a dimora affinché l'assorbimento graduale interessi l'apparato radicale senza inutili dispersioni. La medesima cura sarà osservata anche per le siepi facendo in modo che l'acqua possa scorrere all'interno della svasatura che accompagna il filare affinché la coltura ne possa trarre il maggior beneficio.

Art. 45 RACCOLTA DEI RIFIUTI E CORPI ESTRANEI

La pulizia di banchine, scarpate, aree di svincolo e di parcheggio, l'aiuola spartitraffico, da eseguirsi di norma in concomitanza con i relativi sfalci, disposta con appositi ordini di servizio, consisterà nella raccolta, carico e trasporto in discarica autorizzata di pneumatici, copertoni, carte, plastica, involucri, cassette, contenitori, bidoni, spezzoni di ferro, parti di carrozzeria e quanto altro venga rinvenuto sulle banchine scarpate, fossi di guardia, aiuola spartitraffico, aree di svincolo.

Tutte le lavorazioni di raccolta dei rifiuti della banchina e/o della scarpata, che comportino la presenza di personale operante lungo il ciglio autostradale destro (compreso svincoli, raccordi,

tangenziali e pertinenze varie) devono essere eseguite previa chiusura della corsia di emergenza, ove presente, mediante posa di segnaletica di cantiere come previsto dalle norme di sicurezza per l'esecuzione dei servizi sulle strade in presenza di traffico.

Art. 46 NORME GENERALI

Le quantità dei servizi e delle provviste saranno determinate a corpo, tutto compreso, chiavi in mano secondo quanto indicato in offerta.

I servizi saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze, cubature e pesi effettivamente superiori; soltanto nel caso in cui la Direzione Servizi abbia ordinato, in corso d'opera e per iscritto, tali maggiori quantità, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e l'Impresa potrà essere chiamata, ad insindacabile giudizio della Direzione Servizi, a rifacimenti a tutto suo carico. Le misure saranno prese in contraddittorio, a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei servizi e riportate su apposito libretto che sarà firmato dagli incaricati della Direzione Servizi e dell'Impresa.

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei servizi.

Art. 47 NORME PARTICOLARI

Fermo restando che la valutazione dei compensi è a corpo, onnicomprensiva, per la misurazione di controllo e collaudo dei servizi resi in riferimento a quanto indicato nell'offerta si conviene in particolare quanto appresso:

- ⇒ lo sfalcio delle banchine laterali in presenza o meno dei guard-rails sarà valutato a metro lineare, con detrazione di tutte le interruzioni per opere d'arte superiori a metri 5;
- ⇒ lo sfalcio delle scarpate, sia in rilevato che in trincea, sarà valutato a metro quadrato, con detrazione delle interruzioni per opere d'arte e placcaggi superiori a mq. 10.
- ⇒ Sono inoltre da detrarre tutte le superfici interessate da rivestimenti vegetali arborei, arbustivi ed erbacei messi a dimora con funzione estetica e di consolidamento, nonché rivestimenti arbustivi spontanei di particolare funzione protettiva del suolo;
- ⇒ lo sfalcio nell'aiuola spartitraffico in presenza di impianti arbustivi e non, sarà valutato a metro lineare andante tolte tutte le lunghezze occupate da opere d'arte e scambi di carreggiata, qualunque sia la larghezza dell'aiuola stessa;
- ⇒ la sarchiatura delle piantagioni arbustive poste a dimora nell'aiuola spartitraffico sarà valutata a metro quadrato. Nell'eventualità di piantagioni a filari anche discontinui si stabilisce convenzionalmente che la piantagione stessa occupi una striscia della larghezza complessiva di cm. 100 per ogni metro lineare di banchina spartitraffico effettivamente occupata dalle piantagioni stesse;
- ⇒ la potatura delle piantagioni arbustive poste a dimora nell'aiuola spartitraffico a filari, sia semplici che doppi, o a quinte, sarà valutata a metro lineare di aiuola spartitraffico occupata dalle piantagioni stesse;
- ⇒ la potatura delle piantagioni arbustive poste a dimora nei tratti a pareti fonoassorbenti sarà valutata a metro quadrato posto in verticale;
- ⇒ la concimazione chimica e i trattamenti fitosanitari e di concimazione fogliare delle piantagioni arbustive a dimora sull'aiuola spartitraffico, sarà valutata a metro lineare con gli stessi criteri di valutazione delle potature;
- ⇒ le sarchiature delle piantagioni arbustive ed arboree, poste a dimora per l'inserimento della strada nel paesaggio, saranno valutate a metro quadrato. Si stabilisce convenzionalmente che le piante arbustive o anche a portamento arboreo di altezza inferiore a metri 1,50 occupino una superficie media di mq. 1,00, mentre le piante a portamento arboreo di altezza superiore a metri 1,50 occupino una superficie media di metri 2,00;

- ⇒ i tagli di ceduzione e potatura delle essenze arbustive ed arboree a dimora nelle scarpate e nelle aree laterali saranno valutati a metro quadrato di superficie effettivamente piantata, rimboschita o rivestita. In caso di piantagioni isolate i tagli di ceduzione e le potature saranno valutate a numero di piante ceduate o potate;
- ⇒ il taglio di potatura sarà valutato a metro lineare;
- ⇒ il diserbo degli scivoli lungo le scarpate sarà valutato a metro lineare di scivolo;
- ⇒ il diserbo delle aree marginali e/o degli incolti sarà valutato a metro quadrato di superficie;
- ⇒ il diserbo delle infestanti la pavimentazione al margine con la banchina laterale, il cordolo dello spartitraffico ed i cordoli dei rami di svincolo, sarà valutato a metro lineare di effettivo sviluppo delle parti trattate, considerando una larghezza media di trattamento di circa cm. 50, con detrazione di tutte le interruzioni per opere d'arte di lunghezza superiore ai metri 5,00
- ⇒ il diserbo con diserbante-dissecante della siepe spartitraffico sarà valutato a metro lineare per una larghezza media di cm. 100 (cm 50 per parte);
- ⇒ la semina della banchina laterale eseguita con sementi da prato, sarà valutata a metro lineare di effettivo sviluppo di banchina;
- ⇒ le semine di miscuglio di erbe da prato, saranno valutate a metro quadrato di effettiva superficie seminata;
- ⇒ la fornitura e messa a dimora di piante arboree ed arbustive per risarcimento o rinnovo siepe vetusta spartitraffico, sarà valutata a numero in relazione alle diverse specie ed allo sviluppo delle singole piante;
- ⇒ la raccolta di tutti i rifiuti e corpi estranei sia nell'aiuola spartitraffico che nelle banchine e scarpate, verrà valutata a metro lineare andante di autostrada senza alcuna detrazione. Le aree di svincolo, compresi i piazzali, e quelli di parcheggio saranno valutate a peso.

Art. 48 SERVIZI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per servizi del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine od autorizzazione scritta preventivamente dalla Direzione Servizi.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Agr. Marco Magnano)